



CIRCOLARE N. 50 Roma, 1-07-1997

*Ministero del Tesoro*  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Div. 8<sup>^</sup>  
Prot. n.163600

Alle Ragionerie Centrali ed agli Uffici Centrali di Ragioneria presso le Amministrazioni Centrali dello Stato e presso le Amministrazioni Autonome dello Stato

00100 R O M A

Alle Ragionerie Regionali dello Stato

L O R O S E D I

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

L O R O S E D I

Oggetto: Controllo sui rendiconti amministrativi nell'ambito delle nuove funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20. Deliberazione n. 20 del 6 dicembre 1996.

E' noto che la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 prevede per la Corte dei conti il controllo di legittimità preventivo e successivo su atti tassativamente indicati ed il controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche.

E' altresì noto che a seguito della deliberazione n. 122/94, adottata per il programma del controllo successivo dalla Sezione del controllo della Corte dei conti, in adunanza generale, sotto le date del 27 settembre e dell'11 ottobre 1994, taluni Uffici, Sezioni e Delegazioni, in virtù della

*Si prega di allegare ogni lettera o documento di riferimento alla Divisione di cui si risponde*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

autonomia loro riconosciuta con la stessa deliberazione, hanno chiesto alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato operanti nell'ambito di propria competenza, la sospensione dell'invio dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici delle Amministrazioni, già pervenuti alle medesime per i controlli di rito.

L'Ufficio di coordinamento del controllo successivo sulla gestione della Corte dei conti, con la nota n. 17982 del 6 novembre 1995, ha espresso sulla questione in argomento contrario avviso, interpretando l'art. 9, comma 5, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, nel senso di ritenere che le disposizioni in esso contenute impongano l'obbligo dell'invio, per l'ulteriore corso, di tutti i rendiconti dei funzionari delegati, aventi sede negli Uffici periferici, alle competenti Sezioni o Delegazioni regionali della Corte, a prescindere dalla loro inclusione nei programmi di controllo.

La Sezione del controllo per la Regione Siciliana, invece, con la deliberazione n. 40 del 3 luglio 1995, ha affermato che i funzionari delegati aventi sede negli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, sono tenuti ad inviare alle competenti Sezioni o Delegazioni regionali della Corte dei conti soltanto quei rendiconti inclusi nei programmi di controllo sulla gestione delle Amministrazioni pubbliche, definiti annualmente dalla Corte dei conti ai

sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20/94.

Questa Ragioneria Generale, con la nota n.154642, del 30 luglio 1996, diretta al Presidente di Sezione preposto al coordinamento del controllo successivo sulla gestione, tenuto conto delle differenti interpretazioni e dell'insorto conflitto, ha rappresentato l'esigenza di proporre al Presidente della Corte dei conti il deferimento della problematica alla Sezione del controllo per la risoluzione, come questione di massima, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

La Corte dei conti - Sezione del controllo, nell'adunanza del 6 dicembre 1996, con deliberazione n. 20/97, nell'esprimersi su analoga questione riguardante un "Rendiconto relativo al 2° semestre dello esercizio 1995, cap. 1017 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali", ha deliberato di risolvere la questione di massima proposta da questo Ufficio stabilendo che la trasmissione alla Corte dei conti da parte delle Ragionerie dei rendiconti dei funzionari delegati fosse limitata a quelli inclusi nei programmi annuali di controllo successivo sulla gestione, definiti dalla Corte dei conti medesima, a norma del ripetuto art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

Con la sopracitata deliberazione la Corte ha ritenuto che la locuzione "ulteriore corso" di cui all'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 367/1994 debba essere determinata alla stregua dell'ordinamento in vigore, purchè si intenda come ordinamento in vigore quello vigente alla

data di compilazione del rendiconto e specificatamente la legge n. 20/94.

Tale legge, infatti, prevede il controllo di legittimità preventivo e successivo su atti tassativamente indicati ed il controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche.

Ne consegue che per l'"ulteriore corso" di cui trattasi si deve intendere, secondo detta deliberazione, l'invio da parte delle Ragionerie alla Corte stessa dei soli rendiconti dei funzionari delegati indicati nei programmi annuali del controllo successivo sulla gestione, nonchè dei frontespizi di tutti i rendiconti ( Mod. 27 C.G.) da parte dei funzionari delegati, dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 367/94.

Ciò induce a ritenere che i rendiconti non richiesti in relazione a detti programmi debbano essere trattenuti dalle Ragionerie fino al maturare del termine di legge per lo scarto degli atti di archivio, facendo insorgere problematiche di natura organizzativa e logistica ai fini della loro conservazione.

Si rende, infatti, necessario disporre di adeguati locali di deposito ed archivio cui destinare anche imponenti masse cartacee.

D'altra parte una eventuale procedura alternativa che si traduca nella restituzione dei rendiconti ai funzionari delegati interessati ovvero all'Amministrazione

competente si appalesa oltre che di dubbia legittimità, inopportuna per i seguenti motivi:

- 1) a norma delle disposizioni vigenti le Amministrazioni e i funzionari delegati non sono i destinatari della rendicontazione, ma i soggetti obbligati alla resa dei conti;
- 2) la restituzione dei rendiconti comporterebbe notevoli spese di spedizione ( i rendiconti presentati nel solo anno finanziario 1996 ammontano a n. 145.531);
- 3) sia le Amministrazioni competenti, sia i funzionari delegati - nei casi di controllo decentrato - dovrebbero dotarsi di adeguati locali per la conservazione dei rendiconti ( i funzionari delegati assommano a circa 10.000).

Tutto ciò premesso, ove taluni di codesti uffici non dispongano, nell'immediato, di adeguati locali di deposito, nelle more del loro reperimento, potranno interessare i funzionari delegati affinché sospendano eccezionalmente e temporaneamente l'invio dei propri rendiconti.

In tali casi le Ragionerie interessate, in occasione delle periodiche verifiche di cassa ai funzionari delegati, assicureranno che questi abbiano assolto l'obbligo della redazione dei rendiconti secondo la normativa vigente. Ciò dovrà risultare dall'apposito verbale di verifica.

Allo scopo di seguire l'andamento delle spese disposte sulle aperture di credito le Ragionerie chiederanno ai funzionari delegati l'invio del frontespizio del rendiconto mod. 27 C.G.

Tutti gli Uffici che non dispongono di locali di

deposito adeguati sono invitati a segnalare all'IGAG Div. III, senza indugio, la massa di rendiconti che pervengono e la connessa volumetria di locali (preferibilmente demaniali) strettamente necessari alla idonea conservazione degli atti, nonchè, quando individuati, la loro dislocazione rispetto alla sede di servizio.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*M. Mondini*